



Comune di

MAZZARRÀ S. ANDREA

Culla dei Vivai

(Città Metropolitana di Messina)

## ORDINANZA SINDACALE N. 9 DEL 19/02/2026

OLIVIO DA SISTEMA ALLORUM IN CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

**OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E DIVIETO DI CONSUMO IN LUOGO PUBBLICO DI BEVANDE E ALIMENTI IN CONTENITORI DI VETRO E/O LATTINE, NONCHE' DI COMSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE IN QUALSIASI CONTENITORE, IN OCCASIONE DEGLI EVENTI CHE SI TERRANNO IL 21 E IL 22.02.2026.**

IL SINDACO

**PREMESSO CHE:**

- con il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante: "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", il legislatore ha definito la Sicurezza Urbana quale "...bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città", prevedendo l'adozione di incisivi provvedimenti in relazione a situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio e della vivibilità urbana;

- preso atto che in data 19.02.26 è giunta al prot. n. 1343 di questo Ente, la SCIA relativa alla Manifestazione temporanea in area pubblica, denominata "Carnevale a Mazzarrà Sant'Andrea 2026" con sfilate di carri allegorici;

- al fine di realizzare un sistema di sicurezza per la comunità territoriale, è preciso compito di questa Amministrazione Comunale contribuire alla tutela della sicurezza urbana e dell'incolumità di tutte le persone, turisti e residenti che, in occasione della manifestazione, saranno presenti nel centro cittadino, specie nelle ore serali e notturne;

**RITENUTO CHE**, in concomitanza della suddetta manifestazione, potrebbe aumentare l'uso di bevande a causa del maggior numero di persone presenti lungo le vie e nelle piazze del centro urbano;

**CONSIDERATO CHE** le attività, locali e/o ambulanti, effettueranno anche la vendita per asporto di bevande e alimenti che, pertanto, verranno consumati dagli acquirenti fuori dagli esercizi commerciali;

**RITENUTO CHE** l'abbandono su spazi pubblici (marciapiedi, vie, piazze, ecc.) dei contenitori di vetro o in lattine delle bevande, siano essi integri o – più pericolosamente – frantumati, può rappresentare non soltanto fonte di possibile nocume per l'incolumità delle persone (e, in particolare, per i bambini e gli anziani) che ivi abitano o transitano, nonché fattore di rischio per la circolazione veicolare, ma anche manifestazione di mancanza di igiene, di decoro e di degrado urbano;

**RILEVATO CHE** bottiglie di vetro o lattine, se impropriamente adoperate, possono altresì trasformarsi in veri e propri corpi contundenti ovvero in oggetti di lancio all'indirizzo di persone o cose, con conseguente pericolo dell'incolumità delle prime e di danneggiamento della proprietà pubblica e privata;

**CONSIDERATO CHE** i superiori inconvenienti si possono verificare nelle aree del centro cittadino nel corso degli eventi programmati che si svolgeranno il 21 e il 22.02.26;

**RITENUTO** doveroso e urgente intervenire a salvaguardia dell'incolumità pubblica, dell'igiene e del decoro urbano minacciati dal più volte citato abbandono di contenitori di vetro e lattine;

**RAVVISATA** la volontà dell'Amministrazione Comunale di prevenire le suddette situazioni e fornire validi ed efficaci strumenti di controllo per sorvegliare e reprimere eventuali violazioni e assicurare una fruizione delle diverse aree consapevole e decorosa, in grado di garantire condizioni di sicurezza al notevole numero di turisti e residenti presenti nel territorio comunale durante lo svolgersi della sopra citata manifestazione;

**RITENUTO** opportuno assicurare, nella predetta occasione il rispetto delle norme di civile convivenza e prevenire i rischi a danno della sicurezza e dell'incolumità delle persone, oltre che garantire l'igiene nelle strade negli spazi cittadini, adottando un provvedimento di sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

**CONSIDERATO** indispensabile, alla luce di quanto sopra esposto, in relazione all'urgente necessità di adottare interventi in via preventiva volti a superare la possibile situazione di grave incuria e degrado, anche per evitare possibili pericoli che potrebbero minacciare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, vietare la vendita per asporto di bevande e alimenti in contenitori di vetro e/o in lattine, fermo restando il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai minori di 18 anni, ai sensi della legge 125/2001 e ss.mm.ii. e dell'art. 689 del c.p.;

**VISTO** il D.Lgs. 26.03.2010, n. 59, "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" per il quale, in presenza di motivi imperativi di interesse generale quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, l'esercizio di attività di servizio può subire limitazioni e restrizioni, nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità (artt. 8 e 12);

**VISTO** l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale del Governo, il potere di adottare con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**VISTO** l'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

**VISTA** la circolare del 07 giugno 2017 del Ministero dell'Interno, meglio nota come "Circolare Gabrielli" che fornisce nuove regole precise per la gestione degli eventi che prevedono un forte afflusso di pubblico;

**VISTE** le prescrizioni dettate dalla Questura di Messina con l'Ordinanza datata 9.02.2023 cat.A4(116.1)2023-Gab. con cui, tra l'altro, dispone che alle amministrazioni comunali interessate dallo svolgimento di manifestazioni carnevalesche con sfilate di carri allegorici, di emettere apposita ordinanza sindacale per vietare anche il consumo di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore, oltre all'introduzione all'interno del corteo di alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o lattine;

**ORDINA**

**Il 21 e il 22.02.2026 dalle ore 14:00 alle ore 24:00:**

1. Per motivi di tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e per le motivazioni sopra indicate, nel territorio del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea è fatto divieto a chiunque di introdurre bottiglie o contenitori di vetro o in metallo per il consumo di alimenti e bevande;

2. E' fatto divieto di vendere per asporto, sia in forma fissa che ambulante, bevande e alimenti in contenitori di vetro o in lattine;

3. E' fatto divieto di consumare in luogo pubblico alimenti e bevande contenuti in bottiglie di vetro o in lattine;

4. I divieti di cui ai precedenti punti 2 e 3 non operano nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico;

5. E' fatto divieto a tutti coloro che partecipano al corteo o che comunque si trovino per qualsiasi motivo all'interno del percorso dello stesso, di consumare bevande alcoliche in qualsiasi contenitore;

6. L'inottemperanza alla presente ordinanza, fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa statale, comporterà la sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis, comma 1-bis, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii., da € 25,00 ad € 500,00;

Le Forze dell'Ordine e gli Agenti e Ufficiali di P.G. sono incaricati di far osservare quanto contenuto nel presente provvedimento;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al T.A.R. Sicilia – Sez. di Catania – entro sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro centoventi giorni decorrenti dalla medesima data.

#### DISPONE

che questa Ordinanza venga:

- resa nota a tutta la cittadinanza mediante pubblici avvisi e pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea;
- trasmessa alla Prefettura di Messina, al Comando di Polizia Municipale di Mazzarrà Sant'Andrea ed alla Stazione dei Carabinieri, per il controllo nella sua osservanza.

Mazzarrà Sant'Andrea, lì 19.02.2026



IL SINDACO  
Prof. Carmelo Pietrafitta